



Comune di San Benedetto Ullano

Provincia di Cosenza

Comune

Deliberazione della Giunta Comunale

COPIA

Delibera n° 45 del 03/07/2019

OGGETTO:

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE – ACCREDITAMENTO DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO ULLANO QUALE ENTE DI ACCOGLIENZA -

L'anno duemiladiciannove il giorno tre del mese di luglio alle ore 14:00 nella preposta sala delle adunanze, convocata nei previsti modi la Giunta si è riunita con la presenza dei Signori:

Carica	Nominativo	Presente
Sindaco	Avv. Capparelli Rosaria Amalia	x
Assessore	Porco Michele	x
Assessore	Zupo Vincenzo	x

Presenti: 3

Partecipa alla riunione il segretario Comunale Dott.ssa Daniela Goffredo che provvede alla redazione del presente verbale.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza Avv. Capparelli Rosaria Amalia in qualità di Sindaco

LA GIUNTA

PREMESSO CHE:

- L'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, adottato in attuazione della legge 6 giugno 2016, n. 106, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri l'albo degli enti di servizio civile universale. L'iscrizione all'albo presuppone il possesso di requisiti strutturali e organizzativi adeguati e di competenze e risorse specificamente destinate al servizio civile universale, nonché il mantenimento nel tempo dei predetti requisiti. La richiesta di iscrizione degli enti al predetto albo si colloca nel quadro di una partnership con il Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale per la diffusione, la qualificazione e lo sviluppo delle finalità del servizio civile universale, di cui all'art. 8, comma 1, della legge 6 giugno 2016, n. 106 e all'art. 2 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40;
 - L'albo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è tenuto dal Dipartimento, che provvede all'iscrizione degli enti e al relativo aggiornamento. Allo stesso possono iscriversi le Amministrazioni pubbliche e, previo accertamento del rispetto della normativa antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, gli enti privati, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 della legge 6 marzo 2001, n. 64 e dall'art. 11, commi 3 e 4, del d. lgs. n. 40/2017, che specifica i livelli minimi della capacità organizzativa. Ciascun soggetto può iscriversi singolarmente o quale ente capofila di altri soggetti (enti di accoglienza), legati ad esso da rapporti associativi, consortili, federativi o canonico pastorali, oppure da un apposito "Contratto";
 - L'albo unico è composto da:
 - ♦ una sezione nazionale, alla quale sono iscritti: le amministrazioni centrali dello Stato; le altre amministrazioni pubbliche, gli enti e le organizzazioni privati, con una articolazione organizzativa minima di 100 sedi di attuazione - ivi incluse eventuali sedi all'estero e sedi di enti di accoglienza - che operano in almeno due regioni;
 - ♦ sezioni regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, alla quale sono iscritti: le amministrazioni pubbliche periferiche, gli enti e le organizzazioni privati con una articolazione organizzativa minima di 30 sedi di attuazione - ivi incluse eventuali sedi all'estero e sedi di enti di accoglienza che operano esclusivamente nel territorio di un'unica regione o provincia autonoma.
- Gli enti indicano uno o più settori di intervento, di cui all'art. 3 del d. lgs. n. 40/2017, in relazione ai quali chiedono l'iscrizione all'albo. Ai soli enti iscritti all'albo è consentita la presentazione dei programmi d'intervento di servizio civile universale, nell'ambito dei settori prescelti;

VISTA la Circolare 9 maggio 2018 recante "Testo coordinato e integrato della circolare 3 agosto 2017. Albo degli enti di servizio civile universale. Norme e requisiti per l'iscrizione" e della circolare 12 dicembre 2017 "Integrazione alla circolare 3 agosto 2017" del Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale, che disciplina in fase di prima applicazione il procedimento di iscrizione degli enti pubblici e privati all'Albo del servizio civile universale;

RILEVATO CHE ai fini dell'iscrizione all'albo, gli enti e le organizzazioni privati sono tenuti a dimostrare il possesso dei sotto indicati requisiti previsti dall'art. 3 della legge n. 64 del 2001 e dall'art. 11, commi 2, 3 e 4, del d. lgs. n. 40 del 2017:

- assenza scopo di lucro;
- capacità organizzativa e possibilità d'impiego in rapporto al servizio civile universale;
- corrispondenza tra i propri fini istituzionali e le finalità di cui all'art. 1 della legge n. 64/2001 e all'art. 2 del decreto legislativo n. 40/2017;
- svolgimento di una attività continuativa da almeno tre anni nei settori di intervento scelti in fase di iscrizione all'albo, fra quelli elencati all'art. 3 del citato d. lgs. n. 40/2017.

Preso atto che per quanto concerne la capacità organizzativa e possibilità d'impiego in rapporto al servizio civile universale, le amministrazioni pubbliche e gli enti devono dimostrare il possesso dei livelli minimi specificati all'art. 11, commi 3 e 4, del d. lgs. n. 40 del 2017, consistenti in:

- a) un'articolazione organizzativa di cento o trenta sedi di attuazione, in relazione alla sezione dell'albo prescelta, ivi incluse eventuali sedi all'estero e sedi di enti di accoglienza, aventi i requisiti di cui all'art. 5, comma 3, del d. lgs. n. 40 del 2017;
- b) una dotazione di personale qualificato in possesso di idonei titoli di studio, oppure di esperienza biennale nelle relative funzioni, oppure che abbia svolto specifici corsi di formazione e costituita da:

- > un coordinatore responsabile del servizio civile universale;
- > un responsabile della sicurezza ai sensi del d. lgs. n. 81 del 2008 e successive modificazioni;
- > un responsabile delle attività di formazione e di valorizzazione delle competenze degli operatori volontari e dei relativi formatori;
- un responsabile della gestione degli operatori volontari;
- un responsabile dell'attività informatica; un responsabile delle attività di controllo, verifica e valutazione del servizio civile universale;

PRESO ATTO, altresì, che ulteriori condizioni per l'iscrizione sono rappresentate:

- dall'ubicazione della sede legale dell'ente richiedente l'iscrizione all'albo nell'ambito del territorio dello Stato italiano;
- dalla sottoscrizione, da parte del responsabile legale dell'ente richiedente della "Carta di impegno etico del servizio civile universale";

- dalla dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, di certificazione in materia di antimafia (solo con riferimento agli enti privati no profit). I requisiti per l'iscrizione innanzi individuati, come specificati nei paragrafi successivi, devono essere mantenuti dall'ente, anche a seguito dell'iscrizione all'albo. Il venir meno anche di uno dei prescritti requisiti comporta la cancellazione dall'albo. L'ente iscritto all'albo è obbligato a comunicare qualsiasi variazione concernente i predetti requisiti, le sedi di attuazione di progetto e le figure previste, al fine di porre il Dipartimento nelle condizioni di valutare la sussistenza dei requisiti per la permanenza nell'albo. Il Dipartimento si riserva di verificare a campione la persistenza dei requisiti per l'iscrizione anche mediante controlli ed ispezioni.

VISTO che la capacità organizzativa e possibilità di impiego degli enti in rapporto al servizio civile universale è valutata con riferimento alla "sede di attuazione di progetto" - così come definita all'art. 1, lett. f), del d. lgs. n. 40/2017 quale: "articolazione organizzativa dell'ente di servizio civile universale nella quale si svolgono le attività previste nel progetto ovvero articolazione organizzativa di altri enti, pubblici o privati, legati da specifici accordi all'ente di servizio civile universale" -

nonché in relazione alla dotazione di adeguate risorse umane e strumentali, specifiche per il servizio civile universale e necessarie per lo svolgimento delle attività previste dall'art. 8 del d.lgs n. 40/2017;

DATO ATTO che ogni ente per potersi iscrivere all'albo deve avere una capacità organizzativa di cento o trenta sedi di attuazione, in relazione alla sezione dell'albo prescelta, ivi incluse eventuali sedi all'estero e sedi di enti di accoglienza legati ad un ente capofila da rapporti associativi, consortili, federativi o canonico pastorali, oppure da apposito "Contratto". L'ente capofila e gli enti di accoglienza devono disporre almeno di una sede, contraddistinta con il codice fiscale dell'ente che ne dispone. Alla sede di attuazione di progetto corrisponde una sola sede fisica, facente capo ad un unico ente ed individuata mediante: denominazione, via/piazza, numero civico, palazzina, scala, piano, interno, c.a.p. e comune di ubicazione. Ogni sede di attuazione deve rispettare i requisiti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni, a pena di non iscrizione o di cancellazione della sede dall'albo;

DATO ATTO, altresì, che i prescritti requisiti possono essere dimostrati anche attraverso apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, corredata da copia del documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, come da modello allegato alla Circolare (all. n. 6). Nel caso in cui l'ente, in fase di iscrizione o di adeguamento, dichiari espressamente di voler impegnare sulla sede di attuazione un numero di volontari superiore a 20, il Dipartimento procede agli opportuni accertamenti, anche avvalendosi della collaborazione di altre istituzioni competenti. La sede di attuazione deve essere riferita esattamente all'ente che ne ha la disponibilità - sia esso capofila che di accoglienza - il quale deve produrre idonea documentazione attestante il relativo titolo giuridico (proprietà, locazione, comodato d'uso gratuito, atto di affido, contratto di servizio comprensivo dell'uso dell'immobile). L'ente titolare dell'accreditamento è l'unico interlocutore del Dipartimento ed ogni comunicazione è inviata tramite PEC. Il Dipartimento può chiedere la dimostrazione della effettiva riferibilità della sede sia all'ente titolare dell'iscrizione, che all'ente di accoglienza*

RILEVATO CHE la capacità organizzativa degli enti deve poter garantire:

- la presentazione e realizzazione dei programmi di intervento e dei progetti;
- l'accoglienza dei volontari nella sede di attuazione, assicurando agli stessi adeguate condizioni per favorirne la crescita e la maturazione; nonché il conseguimento del risultato finale dei programmi di intervento e dei progetti, mediante condizioni organizzative idonee e adeguati strumenti di controllo, anche con riferimento alle attività svolte nelle singole sedi di attuazione. Gli elementi attinenti a detta capacità riguardano:
 - capacità di progettazione del servizio civile universale;
 - capacità di coordinamento dei programmi d'intervento e dei progetti facenti parte di questi ultimi;
 - capacità di assicurare che gli interventi di servizio civile universale si realizzino presso le sedi di attuazione nel rispetto delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui al decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - capacità di formazione al servizio civile universale degli operatori volontari, ivi compresa quella di valorizzazione delle competenze;
 - capacità di formazione al servizio civile universale degli operatori locali di progetto e dei responsabili organizzativi;
 - capacità di selezione e gestione degli operatori volontari, ivi compresa la gestione amministrativa degli stessi;
 - capacità di monitoraggio, controllo, verifica e valutazione dei risultati dei programmi di intervento e dei progetti di servizio civile universale;
 - capacità di redazione di rapporti di sintesi del servizio civile universale;
 - presenza di almeno un operatore locale di progetto per ogni sede di attuazione (l'accertamento dei requisiti per lo svolgimento del ruolo di operatore locale di progetto viene effettuato in sede di valutazione del progetto);
 - specifica preparazione di tutto il personale direttamente impegnato nel servizio civile universale;
 - possesso di indirizzo e-mail, P.E.C. (Posta Elettronica Certificata), firma digitale, sito web con una pagina dedicata al servizio civile universale e altri strumenti di comunicazione con i giovani;

- capacità di gestione informatica, di banche dati, di comunicazione a mezzo strumenti informatici all'interno dell'organizzazione e verso l'esterno, con particolare riguardo alle comunicazioni verso il Dipartimento ed il mondo giovanile;

PRESO ATTO CHE:

- gli enti richiedenti l'iscrizione all'albo (sia alla sezione nazionale che alle sezioni regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano) dimostrano di avere l'anzidetta capacità organizzativa garantendo la presenza delle seguenti specifiche figure responsabili di funzioni ed attività, che devono possedere i requisiti prescritti nel paragrafo 2 "Definizioni e Glossario", di cui alla circolare 2018:

- coordinatore responsabile del servizio civile universale;
- responsabile della formazione e valorizzazione delle competenze;
- responsabile della gestione degli operatori volontari;
- responsabile dell'informatica;
- responsabile della sicurezza, ai sensi del d. lgs. n. 81 del 2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
- responsabile delle attività di controllo, verifica e valutazione del servizio civile universale.

- i requisiti richiesti per le predette figure sono dimostrabili mediante autocertificazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, debitamente firmata ed accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità. In questo caso il Dipartimento si riserva di effettuare le opportune verifiche su quanto dichiarato.

PRESO ATTO CHE l'ente capofila deposita, in sede di domanda di iscrizione all'albo o di adeguamento dell'accreditamento, secondo i modelli allegati alla circolare 2018, i seguenti sistemi datati e firmati dal responsabile legale dell'ente:

- un sistema di comunicazione e di coordinamento (all. 9);
- un sistema di reclutamento e selezione (all. 10);
- un sistema di formazione per gli operatori volontari e gli operatori locali di progetto (all. 11);
- un sistema di monitoraggio, integrato dai criteri mirati alla valutazione dei programmi d'intervento e dei progetti, entro il termine di sei mesi a decorrere dall'adozione della relativa metodologia da parte del Dipartimento (all. 12).

RILEVATO CHE gli enti richiedenti si impegnano a predisporre il Rapporto sul servizio civile universale svolto presso le sedi di attuazione gestite, con riferimento ai progetti inseriti in ciascun bando annuale, entro il termine di sei mesi dalla conclusione degli stessi, sulla base dello "Schema Rapporto Annuale sul servizio civile universale", allegato alla circolare (all. 13).

PRESO ATTO CHE l'Ente può iscriversi all'albo del servizio civile universale:

- a) singolarmente;
- b) in forma associata, quale ente capofila di altri soggetti (enti di accoglienza) che devono essere anch'essi in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 della L. n. 64 del 2001 e dall'art. 11, commi 2, 3 e 4, del d. lgs. n. 40 del 2017.

TENUTO CONTO che nel caso della sopradetta ipotesi b) i rapporti che possono instaurarsi tra l'ente capofila e gli enti di accoglienza sono i seguenti:

- b.1 ente capofila titolare dell'accreditamento legato ad enti di accoglienza da rapporti associativi, consortili, federativi o canonico-pastorali;
- b.2 ente capofila titolare dell'accreditamento legato agli enti di accoglienza mediante Contratto;

VISTO che nel caso in cui si costituisce un rapporto tra enti, di cui alla precedente lettera b.1, tale rapporto deve essere comprovato da idonea documentazione, atta a dimostrare l'esistenza dei vincoli associativi, consortili, federativi o canonico-pastorali che intercorrono fra tali enti. Nel caso di cui alla lettera b.2, ove tali vincoli non ricorrono, deve essere stipulato il Contratto secondo il modello allegato alla circolare 2018 (all. 14).

RILEVATO che gli enti già iscritti all'albo del servizio civile universale possono chiedere l'adeguamento dell'iscrizione all'albo in relazione ad enti di accoglienza, sedi di attuazione progetto, responsabili del servizio civile universale e settori d'intervento, nonché la modifica dell'iscrizione con il passaggio dalla sezione nazionale dell'albo ad una sezione regionale o delle province autonome e viceversa. A tal fine gli enti trasmettono al Dipartimento una apposita domanda, unitamente alla documentazione tesa a dimostrare il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa in relazione all'oggetto della richiesta di adeguamento o della modifica dell'iscrizione. Il procedimento si avvia con la presentazione al Dipartimento delle richieste di iscrizione all'albo, di adeguamento e/o di modifica dell'iscrizione, corredate dalla specifica documentazione indicata negli allegati alla circolare in premessa;

RILEVATO, altresì, che le richieste possono essere presentate senza alcun vincolo temporale. Al fine di garantire la riduzione dei termini del procedimento di iscrizione all'Albo degli enti di servizio civile universale, previsti dell'art. 11, comma 5, del d. lgs. n. 40/2017, il Dipartimento si impegna – nelle more della modifica del DPCM 16 luglio 2010, n. 142

recante: “Regolamento riguardante i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, aventi durata superiore ai novanta giorni, in attuazione all’art.2 della legge 7 agosto 1990, n. 241” - a concludere detto procedimento entro centoventi giorni dalla data di presentazione dell’istanza, fatto salvo quanto previsto dall’art. 2 e dall’art. 10 bis della legge n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.

VISTO che al punto 6.3) della Circolare 2018 sono indicate le modalità di iscrizione all'albo del Servizio civile universale degli Enti già iscritti agli albi del Servizio civile nazionale. Tali modalità non potranno essere applicate oltre il termine del 4 maggio 2019 in quanto, ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo 13 aprile 2018, n.43, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, concernente istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell’articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106”, pubblicato sulla G.U. n.102 del 4 maggio 2018, “l’iscrizione-degli enti ai previgenti albi di servizio civile nazionale cessa di avere efficacia decorsi 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.”

VISTO che gli enti titolari dell’accreditamento, già iscritti all’albo nazionale degli enti di servizio civile o agli albi delle regioni e delle province autonome, che intendono iscriversi all’albo del servizio civile universale, ferme restando le disposizioni per l’iscrizione previste dalla presente circolare, in fase di prima applicazione e nel rispetto dei principi di semplificazione e riduzione dei tempi ed adempimenti del procedimento, possono utilizzare il Mod. B (all. 4 alla circolare), al fine di autocertificare la validità e l’efficacia della documentazione già depositata presso il Dipartimento/Regione/Provincia autonoma nell’ambito del procedimento di iscrizione ai previgenti albi di servizio civile nazionale.

PRESO ATTO che gli enti devono far pervenire al Dipartimento le richieste di iscrizione, di adeguamento e/o di modifica dell’iscrizione esclusivamente per via telematica, mediante apposita istanza firmata digitalmente, a pena di nullità, dal legale rappresentante dell’Ente o da un suo delegato, recando nella PEC di trasmissione la seguente dicitura: “Domanda di iscrizione” o “Domanda di adeguamento e/o modifica dell’iscrizione”;

PRESO ATTO che qualora gli enti intendano iscriversi all’albo in forma associata, quali enti capofila di altri soggetti (enti di accoglienza, legati ad esso da rapporti associativi, consortili, federativi o canonico pastorali, oppure da un apposito contratto), oltre all’istanza devono inserire nel sistema le richieste di ciascun ente di accoglienza, redatte secondo il modello 1.1 (all. 4), nonché tutta la documentazione ivi prevista.

VISTO che il Comune di San Benedetto Ullano è già titolare dell’accreditamento ed iscritto al previgente albo del servizio civile universale che cesserà di avere efficacia a partire dal 4 maggio 2019, decorsi cioè i 12 mesi dalla data di entrata in vigore del D.lvo n.40/2017, concernente istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell’art. 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106, pubblicato sulla G.U.n. 102 del 4 maggio 2018;

CONSIDERATO che in continuità con l’esperienza avviata da questo Comune nel servizio civile, al fine di meglio promuovere e realizzare il servizio civile sul territorio, è volontà di questa Amministrazione valorizzare questo percorso attraverso l’iscrizione all’albo di servizio civile universale quale Ente di accoglienza indicando come Ente Capofila il Comune di Lattarico e che è possibile richiedere l’accreditamento di sedi operative, per come inserite nell’elenco Modulo D;

Visto il Dlgs n. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali) e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Vigente Statuto Comunale;

Acquisiti i pareri espressi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U.E.L.;

DELIBERA

1. di presentare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale richiesta per l’accreditamento all’Albo degli enti del Servizio Civile Universale con il comune di Lattarico (CS), quale comune capofila;
2. di dare atto che, a seguito di diversi incontri esplicativi avuti sulle nuove norme di procedure di accreditamento Servizio civile universale, il Comune di Lattarico si è proposto come Ente Capofila, in accordo con altri Enti;
3. di dare atto, altresì, che il Comune di San Benedetto Ullano intende aggregarsi, divenendo Ente di accoglienza dell’ente Capofila individuato nel comune di Lattarico summenzionato;

4. di dare atto che si provvederà con successivi atti a regolamentare il rapporto con l'Ente Capofila riguardo la progettazione e gestione post avviso pubblico, nonché ogni altro atto necessario per avviare i progetti di Servizio Civile Universale sul territorio.

5. Di dichiarare l'atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta in oggetto;

VISTO il regolamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il regolamento dei contratti di contabilità;

VISTO il D.lgs. 267 del 18.08.2000;

VISTO i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi interessati;

Ad unanimità di voti;

DELIBERA

Di approvare la proposta riportata in premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto e s' intende qui espressamente richiamata, confermata e trascritta.

LA GIUNTA COMUNALE

Successivamente, con votazione unanime, riscontrata l'urgenza di provvedere in merito, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n.267/2000.

Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49 D.L.vo 18/08/2000 n° 267)

PER LA REGOLARITA' TECNICA

UFFICIO

Si esprime parere FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio

Data 03/07/2019

F.to

Dssa Daniela Goffredo

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

UFFICIO DI RAGIONERIA

Si esprime parere NON ESPRESSO

Il Responsabile del Servizio

F.to

Rag. Gino Santoro

Visto se ne attesta la copertura finanziaria (art. 153, comma 5)

Il relativo impegno di spesa, per complessivi € viene annotato sul Capitolo Codice del bilancio

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Data 03/07/2019

F.to

Rag. Gino Santoro

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Segretario Comunale

Il Sindaco

F.to

Dott.ssa Daniela Goffredo

F.to

Avv. Capparelli Rosaria Amalia

Prot. 2336 11 LUG. 2019

Della sujestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line con il N. il e per quindici giorni consecutivi.

Trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 D.L.vo 267/2000) con nota del 11 LUG. 2019

Prot. n° 2339

Il Segretario Comunale

F.to

Dott.ssa Daniela Goffredo

La sujestesa deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile e divenuta esecutiva (art. 134, comma 4, D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000)

è divenuta esecutiva trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 4, D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000)

Data: 0

Il Segretario Comunale

F.to

Dott.ssa Daniela Goffredo

E' copia conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Daniela Goffredo



Daniela Goffredo

